



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Prot. 2788
Ordinanza n. 13

del 15/5/2015

IL SINDACO

Preso atto delle varie sollecitazioni avanzate da parte di alcuni cittadini ed attività commerciali che hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità pubblica nelle zone del centro abitato, in particolare in Piazza Umberto I° che, con il gioco del pallone, o altre attività sportive stanno arrecando danni a cose e molestia alle persone che stazionano in dette zone per trascorrere in serenità parte della loro giornata;

Ritenuto che per le modalità di svolgimento, siffatte pratiche sportiva e/o ricreative e di gioco possono causare danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla piazza e dintorni e, più in generale, pericolo per la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, anche nelle aree limitrofe;

Considerato che, stante le numerose lamentele pervenute, a difesa della sicurezza urbana ed in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre mettere in atto ogni iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto, non sicuramente luoghi dove praticare il gioco sport quali calcio, tennis, basket ed altro;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

Richiamato il D.L. n.92/2008 convertito nella Legge n.125/2008 recante norme in materia di sicurezza pubblica e l'art.54 del D.Lg.vo n.267/2000 come modificato dal predetto decreto legge che rafforza i poteri del sindaco nella funzioni di competenza statale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato che nella centrale piazza il Umberto I° nonché nelle vie di accesso limitrofe quali ad esempio Via Maiella, Via Cairoli, Via Nino Bixio, la pratica di attività sportive/ricreative con attrezzi sportivi (palla, racchette, etc...) da parte di ragazzi mette a repentaglio la loro incolumità, oltre che la sicurezza dei cittadini, che frequentano attività commerciali e panchine ivi collocate, in quanto potrebbero essere colpiti da pallonate ovvero travolti inavvertitamente dai giocatori, sicché esiste l'esigenza e la necessità di tutelare l'incolumità pubblica;

Considerato che dette attività possono essere svolte nel Parco Santa Liberata situato a circa 150mt dalla P.zza Umberto I°

Visto il D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Il divieto del gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento in P.zza Umberto I° e relative stradi di accesso e limitrofe (Via Nino Bixio – Via Maiella dal civico 112. a civico 117. Via Portici – Via Cairolì)

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme previste nella presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno i genitori o coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza/vigilanza.

L'amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati in conseguenza delle condotte descritte in premessa, a persone e/o cose private.

L'amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, monumento ecc.)

Il sequestro delle attrezzature sportive per giorni 30 e/ comunque fino a pagamento della sanzione amministrativa rilevata

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pescara , sia immediatamente esecutiva e venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Lettomanoppello come per legge;
- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Lettomanoppello;
- Trasmessa al Corpo di polizia Locale ed alla locale Stazione e Compagnia Carabinieri;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Esposito